

Originale

N. 22 del Registro Delibere

Città di Novi Ligure

Alessandria

Verbale di deliberazione Consiglio Com.le

Oggetto: REGOLAMENTO TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):
 MODIFICHE.

L'anno 2014 addì 28 del mese di Aprile alle ore 21.20 , in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
ROBBIANO Lorenzo	Sindaco	SI			
MOTTA Bruno	Consigliere	SI	ZIGRINO Biagio	Consigliere	SI
ZICCARDI Michela	Consigliere	SI	REBORA Patrizia	Consigliere	SI
LOLAICO Alfredo	Consigliere	SI	MANFREDI Dilva	Consigliere	SI
VIGNOLI Andrea Emanuele	Consigliere	SI	MORO Francesco	Consigliere	SI
MALVASI Concetta	Consigliere	SI	MALFETTANI Giovanni	Consigliere	SI
GABRIELE Stefano	Consigliere	SI	CILIBERTO Francesco	Consigliere	SI
TUO Federico	Consigliere	SI	ACCILI Diego	Consigliere	SI
PIAZZALE Giovanni	Consigliere	SI	IRIMIA Maria Mihaela	Consigliere	NO
DOLCINO Giuseppe	Consigliere	SI	SOFIO Francesco	Consigliere	NO
PORTA Maria Rosa	Consigliere	SI	BERTOLI Marco	Consigliere	SI

Totale presenti 19

Totale assenti 2

Assiste il Segretario Generale Sig. LO DESTRO Angelo.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra PORTA Maria Rosa e sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

CITTÀ DI NOVI LIGURE

Provincia di Alessandria

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 22 in data 28/04/2014

Ufficio proponente: Tributi

Proposta di deliberazione N. 22

--

OGGETTO: REGOLAMENTO TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):
MODIFICHE.

--

Sono presenti gli assessori Cascarino, Broda, Parodi, Marubbi, Cavanna, Tedeschi ed il Vice Sindaco Garassino.

L'assessore Marubbi illustra l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014) istitutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO il comma 1 dell'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014 n° 16 con il quale è stato modificato il comma 667 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (legge di stabilità anno 2014);

CONSIDERATO che ad oggi non è ancora concluso l'iter di approvazione della Legge di conversione del sopracitato D.L. n° 16/2014 e che pertanto non si possono avere conferme in merito alle modifiche che verranno apportate al D.L. stesso;

CONSIDERATA l'oggettiva difficoltà di calcolo e di applicazione della tassa sui servizi indivisibili TASI, ripetutamente sottolineata dalla stampa specializzata ed emersa durante le giornate formative organizzate dall'Anutel (Associazione nazionale uffici tributi degli enti locali), riscontrata per alcune tipologie di immobile e più precisamente per gli immobili posseduti da più soggetti nel caso in cui uno di essi adibisca l'immobile ad abitazione principale mentre per i restanti proprietari trattasi di immobile identificato come "altro immobile";

CONSIDERATA che ad oggi non sono stati resi noti i necessari chiarimenti ministeriali in merito alla modalità di calcolo e di versamento;

CONSIDERATO che con propria deliberazione n° 11 del 31/03/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C.;

VISTA la propria deliberazione n° 12 del 31/03/2014 con la quale in ossequio alla normativa vigente sono state fissate le seguenti modalità e termini per il versamento della TASI:

- scadenza dei versamenti:
 - 1^ rata: 31 agosto 2014
 - 2^ rata: 31 ottobre 2014

3^ rata: 16 dicembre 2014

- Modalità di pagamento: Modello F24;

RILEVATA la scadenza fissata nella bozza di conversione del D.L. 6 marzo 2014 n° 16 per il pagamento dell'acconto TASI al 16 giugno 2014 disposta direttamente dalla norma e non più rinviata alla decisione dei Comuni;

VISTA la tempistica necessaria all'emissione della bollettazione ed al relativo recapito dei modelli di pagamento ai contribuenti;

RISCONTRATA l'impossibilità di procedere all'invio dei bollettini precompilati in considerazione del termine fissato per il versamento in acconto della TASI al 16 giugno anziché entro le scadenze fissate con la citata propria deliberazione n° 12 del 31/03/2014;

DATO ATTO quindi che per i motivi sopra esposti sussistono i presupposti di urgenza ed improrogabilità per l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 38 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell'art. 49 - I comma - del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dai responsabili dei servizi competenti indicati dalla legge, nonché di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale;

Con votazione in forma palese dal seguente risultato:

Presenti	n.	19
Astenuti	n.	7 (Moro, Accili, Bertoli, Dolcino, Piazzale, Porta, Tuo)
Votanti	n.	12
Favorevoli	n.	12

DELIBERA

1. Di modificare quanto disposto dall'art. 37 comma 1) del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C., approvato con propria deliberazione n° 11 del 31/03/2014, come segue:

La tassa sui servizi indivisibili T.A.S.I. sarà versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti, salvo diverse disposizioni normative, utilizzando le modalità di pagamento ed alle scadenze disposte dalla legge o individuate dal comune in quanto competente.

2. Di allegare al presente provvedimento, per farne parte integrante, l'intero testo del Regolamento, comprensivo delle modifiche sopra indicate.

Quindi, su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, con identica votazione, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - ultimo comma - T.U. n. 267/2000.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/05/2014 al 27/05/2014.

Novi Ligure, 12/05/2014

IL V. SEGRETARIO GENERALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U. 18/8/2000, n. 267.

Novi Ligure, 23/05/2014

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' DI NOVI LIGURE
(Provincia di Alessandria)

Regolamento

per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

**Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 11 del 31/03/2014
Modificato con:
delibera del Consiglio
Comunale n. 22 del
28/04/2014**

INDICE

TITOLO 1	DISPOSIZIONI GENERALI IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.
Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Presupposto
Art. 3	Soggetto attivo
Art. 4	Componenti del tributo
TITOLO 2	DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.
Art. 5	Presupposto
Art. 6	Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato
Art. 7	Immobili concessi in uso gratuito
Art. 8	Immobili locati ai sensi del comma 2 art. 3 della Legge 431/98
Art. 9	Riduzione fabbricati inagibili e inabitabili
Art. 10	Dichiarazione
TITOLO 3	DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI
Art. 11	Presupposto
Art. 12	Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
Art. 13	Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 14	Determinazione della superficie tassabile e dichiarazione
Art. 15	Attività ove la superficie di produzione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani risulta di difficile determinazione
Art. 16	Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo
Art. 17	Determinazione della tariffa del tributo
Art. 18	Piano finanziario
Art. 19	Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 20	Articolazione delle tariffe del rifiuto
Art. 21	Obbligazione tributaria
Art. 22	Mancato svolgimento del servizio
Art. 23	Zone non servite
Art. 24	Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche
Art. 25	Riduzioni ed esenzioni per le utenze non domestiche
Art. 26	Cumulo di riduzioni
Art. 27	Tributo giornaliero
Art. 28	Tributo provinciale
Art. 29	Riscossione
Allegato 1	Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

TITOLO 4	DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI
Art. 30	<i>Presupposto, soggetti passivi, oggetto e finalità del tributo</i>
Art. 31	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>
Art. 32	<i>Determinazione della base imponibile</i>
Art. 33	<i>Aliquote del tributo</i>
Art. 34	<i>Detrazioni, riduzioni ed esenzioni</i>
Art. 35	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>
Art. 36	<i>Dichiarazione</i>
Art. 37	<i>Versamento del tributo</i>
TITOLO 5	DISPOSIZIONI COMUNI IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.
Art. 38	<i>Rimborsi e compensazioni</i>
Art. 39	<i>Funzionario Responsabile</i>
Art. 40	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
Art. 41	<i>Sanzioni ed interessi</i>
Art. 42	<i>Accertamento con adesione</i>
Art. 43	<i>Riscossione coattiva</i>
Art. 44	<i>Importi minimi</i>
Art. 45	<i>Toponomastica e numerazione civica</i>
Art. 46	<i>Trattamento dei dati personali</i>
Art. 47	<i>Norma di rinvio</i>
Art. 48	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>



CITTA' DI NOVI LIGURE
(Provincia di Alessandria)

- TITOLO 1 -

DISPOSIZIONI GENERALI IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C.

SOMMARIO

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Articolo 2 Presupposto

Articolo 3 Soggetto attivo

Articolo 4 Componenti del tributo

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C.

Art. 1

Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, previsto dal comma 682 della L. 147/2013, è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 e disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Novi Ligure, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti ed il regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Novi Ligure.

Art. 2

Presupposto

- 1) L'Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 3

Soggetto attivo

- 1) E' soggetto attivo del tributo il Comune di Novi Ligure per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Art. 4

Componenti del tributo

- 1) Il tributo si articola in due componenti:
 - a) la componente patrimoniale, costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - b) la componente servizi, articolata a sua volta:
 - nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella Tassa sui Rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.



CITTA' DI NOVI LIGURE
(Provincia di Alessandria)

- TITOLO 2 -

REGOLAMENTO
PER
LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.)

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.

SOMMARIO

- Articolo 5 Presupposto
- Articolo 6 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato
- Articolo 7 Immobili concessi in uso gratuito
- Articolo 8 Immobili locati ai sensi del comma 2 art. 3 della Legge 431/98
- Articolo 9 Riduzione fabbricati inagibili e inabitabili
- Articolo 10 Dichiarazioni

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.

Art. 5 Presupposto

- 1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214. La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha parzialmente innovato l'imposta.

Art. 6

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato

- 1) Si considera abitazione principale l'unità immobiliare (abitazione e relative pertinenze) posseduta, a titolo di proprietà, usufrutto o di altro diritto reale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata o successivamente occupata anche se da famigliari. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione è necessario presentare all'ufficio tributi comunale l'attestazione rilasciata dalla struttura di ricovero.
- 2) Si considera abitazione principale l'unità immobiliare (abitazione e relative pertinenze) posseduta, a titolo di proprietà, usufrutto o di altro diritto reale, da cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) a condizione che la stessa non sia locata. L'agevolazione è applicabile ad una sola unità immobiliare su tutto il territorio dello Stato.

Art. 7

Immobili concessi in uso gratuito

- 1) Nel caso in cui venisse deliberata aliquota differenziata da applicare alle unità immobiliari di tipo abitativo (alloggio e relative pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado o collaterale entro il 2° grado (genitori, figli, fratelli e sorelle), i contribuenti che possiedono tali immobili, a titolo di proprietà, usufrutto o di altro diritto reale, sono tenuti a presentare all'ufficio tributi copia del contratto di comodato registrato o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che avrà efficacia dalla data di presentazione della stessa.
- 2) Nel momento in cui l'utilizzo gratuito viene a cessare deve essere presentata dichiarazione di variazione all'ufficio tributi.

Art. 8

Immobili locati ai sensi del comma 2 art. 3 della Legge 431/98

- 1) Nel caso in cui venisse deliberata aliquota da applicare alle unità immobiliari ad uso abitativo (abitazione e pertinenze) locate sulla base dell'accordo territoriale stipulato in data 17/09/2003 tra Confedilizia in rappresentanza dei proprietari di casa e S.U.N.I.A., S.I.C.E.T. ed U.N.I.A.T. in rappresentanza degli inquilini ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 431/98 (contratti agevolati) è necessario presentare all'ufficio tributi copia del contratto registrato nei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni di variazione IMU.

- 2) Nel momento in cui il contratto di locazione viene a cessare, sia per scadenza naturale sia per risoluzione anticipata, deve essere presentata dichiarazione di variazione all'ufficio tributi.

Art. 9

Fabbricati inagibili e inabitabili

- 1) Si definiscono inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che presentano un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma che necessitano di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ripreso ed integrato dall'art. 3 del D.Lgs 380/01 e s.m.i.. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il solo mancato allacciamento degli impianti gas, energia elettrica, fognatura.
- 2) La sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, qualora la circostanza non sia già formalmente nota al Comune, dovrà essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni dall'evento.
- 3) Il Comune accerterà e verificherà quanto dichiarato confermando o rigettando motivatamente la richiesta.
- 4) Nel caso l'immobile sia considerato inagibile od inabitabile prima di poter essere nuovamente utilizzato dovrà ottenere il rilascio di certificato di agibilità.

Art. 10

Dichiarazione

- 1) Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative.



CITTA' DI NOVI LIGURE
(Provincia di Alessandria)

- TITOLO 3 -

REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
T.A.R.I.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - T.A.R.I..

SOMMARIO

- Articolo 11 Presupposto
- Articolo 12 Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
- Articolo 13 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
- Articolo 14 Determinazione della superficie tassabile e dichiarazione
- Articolo 15 Attività ove la superficie di produzione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani risulta di difficile determinazione
- Articolo 16 Rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al recupero in modo autonomo
- Articolo 17 Determinazione della tariffa del tributo
- Articolo 18 Piano finanziario
- Articolo 19 Classificazione delle utenze non domestiche
- Articolo 20 Articolazione delle tariffe del tributo
- Articolo 21 Obbligazione tributaria
- Articolo 22 Mancato svolgimento del servizio
- Articolo 23 Zone non servite
- Articolo 24 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche
- Articolo 25 Riduzioni ed esenzioni per le utenze non domestiche
- Articolo 26 Cumulo riduzioni
- Articolo 27 Tributo giornaliero
- Articolo 28 Tributo provinciale
- Articolo 29 Riscossione

ALLEGATI:

- Allegato 1 Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - T.A.R.I..

Art. 11 Presupposto

- 1) Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre i rifiuti urbani identificati dal successivo art. 12.
- 2) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
- 3) Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 4) Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 12

Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

- 1) La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nell'allegato 1 del presente regolamento.

Art. 13

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

- 1) Non sono soggetti all'applicazione della TARI, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa in materia o da leggi speciali, i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) lastrici solari, balconi e terrazze di profondità inferiore a ml. 1,50;
 - b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili;
 - c) cantina, legnaie, soffitte/sottotetti senza accesso diretto (presenza di sola botola di accesso) o, in presenza di accesso diretto, per la superficie con altezza inferiore a mt. 1,50.
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione.
 - e) impianti sportivi per la sola parte nella quale viene praticata l'attività sportiva (campo da calcio, zona attrezzi, sale fitness, campo da tennis, vasca piscine, ecc.);

- f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua e luce);
- 2) Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alle lettere da a) a f) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Art. 14

Determinazione della superficie tassabile e dichiarazione

- 1) La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile.
Per superficie netta calpestabile si intende quella misurata sul filo interno dei muri perimetrali al netto dei muri divisorii interni e ad esclusione delle superfici non tassabili come individuate dal precedente art. 13.
Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
- 2) Le aree scoperte operative relative alle utenze non domestiche sono conteggiate in misura pari al 50% della loro effettiva superficie.
- 3) Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo art. 15.
- 4) I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 5) Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei possessori o detentori.
- 6) I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti, entro il termine indicato dalla legge. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente all'ufficio tributi o a mezzo posta con raccomandata a/r, o posta elettronica o PEC.. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale.
- 7) Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di legge. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica se posseduti;
- b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. dati catastali (foglio, mappale/particella/numero e subalterno se esistente), indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno (il numero interno deve sempre essere indicato, con la sola esclusione degli edifici unifamigliari), superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;

- d. numero degli occupanti i locali e generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nel Comune di Novi Ligure;
- e. data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. dati catastali (foglio, mappale/particella/numero e subalterno se esistente), indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- 8) La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
- 9) La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve contenere tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di legge il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 10) Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine di legge previsto per la presentazione della denuncia se più favorevole.
- 11) In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Art. 15

Attività ove la superficie di produzione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani risulta di difficile determinazione

- 1) Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento

sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In particolare per le attività produttive risultano non assoggettabili i locali ove sono presenti i macchinari di produzione, limitatamente alla superficie resa inutilizzabile ad altri scopi da detta presenza, nonché le aree e superfici dedicate alle attività complementari di "inizio e fine" linea.

- 2) Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

<i>categoria di attività</i>	<i>% di abbattimento della superficie</i>
<i>Falegnamerie</i>	<i>50</i>
<i>Autocarrozzerie</i>	<i>25</i>
<i>Autofficine per riparazione autoveicoli</i>	<i>25</i>
<i>Gommisti</i>	<i>25</i>
<i>Autofficine di elettrauto</i>	<i>25</i>
<i>Rosticcerie</i>	<i>15</i>
<i>Lavanderie</i>	<i>15</i>
<i>Verniciatura</i>	<i>50</i>
<i>Fonderie, produzione e lavorazione di laminati</i>	<i>50</i>
<i>Ambulatori medici, dentistici, lavoratori analisi</i>	<i>15</i>
<i>Tipografie, stamperie, incisioni</i>	<i>20</i>
<i>Galvanotecnici</i>	<i>50</i>

- 3) La detassazione di cui al precedente punto 2) viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che, anche in questo caso, l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

Art. 16

Rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al recupero in modo autonomo

- 1) Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo.
- 2) La riduzione è prevista a consuntivo e quindi al successivo verificarsi della condizione di effettivo e documentato avvio al recupero dei rifiuti presso soggetti autorizzati. La documentazione relativa all'avvio al recupero dovrà essere presentata all'ufficio tributi al fine di ottenere la riduzione spettante.
- 3) La riduzione sarà corrisposta secondo il seguente criterio:

Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della T.A.R.I. deve essere ridotto secondo quanto previsto dal comma 661 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero,

mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

La riduzione è calcolata moltiplicando il quantitativo attestato in quanto auto smaltito ed avviato al recupero per il costo unitario di conferimento in discarica (relativo all'anno di imposta) non sostenuto dal Comune e fino a concorrenza della componente tariffaria del costo variabile del servizio per le utenze non domestiche (CVnd del Piano economico finanziario dell'anno di riferimento).

Il quantitativo utile ai fini del calcolo di detta riduzione non potrà comunque eccedere la differenza per mq. fra i valori di cui alle colonne "Kg/mq anno complessivi" e "Kg/mq anno destinati a smaltimento" riportate allo schema dell'art. 2 comma 4 dell'allegato 1 - Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Art. 17

Determinazione della tariffa del tributo

- 1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 20 del presente regolamento.

Art. 18

Piano finanziario

- 1) La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto sulla base della documentazione fornita dai soggetti gestori del servizio e trasmessa al Comune.
Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale unitamente alle tariffe TARI.
- 2) Il piano finanziario viene determinato con riferimento ai seguenti elementi:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
 - e. il modello gestionale ed organizzativo;
 - f. i livelli di qualità del servizio;
 - g. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - h. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - i. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
- 3) Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Art. 19

Classificazione delle utenze non domestiche

- 1) Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato al comma 4) dell'Art. 20 del presente regolamento.
- 2) Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale/prevalente, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
- 3) La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
In caso di una superficie, non inferiore al 25% della superficie complessiva, adibita ad una effettiva destinazione d'uso diversa da quella prevalente, d'ufficio o sulla base di una documentata segnalazione del contribuente, verrà assegnata a tale area una tariffa coerente alla destinazione.
- 4) Le superfici adibite ad attività economica ubicate all'interno di unità abitative sono tassate autonomamente con i criteri individuati per le utenze non domestiche.

Art. 20

Articolazione delle tariffe del tributo

- 1) Le tariffe sono articolate in utenze domestiche e non domestiche; quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti come individuate al successivo comma 4);
- 2) le tariffe sono espresse in euro a metro quadrato;
- 3) per le utenze domestiche non è prevista la componente relativa al numero di occupanti, mentre per le utenze non domestiche la tariffa è attribuita sulla base dell'attività prevalente;
- 4) I parametri utili all'individuazione di categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti sono i seguenti

CATEGORIE	PARAMETRI Delbera C.C. n. 25 del 27/02/1998		
	QT	QL	PARAM.
1)locali di abitazioni private ed. autorimesse ad uso privato	0,86	1	0,859

UTENZE NON DOMESTICHE			
2) locali principali ed accessori di studi professionali, tecnici, sanitari, del settore del credito, di quello assicurativo, delle agenzie commerciali in genere	2,24	1,1	2,46
3) locali di pubblico trattenimento (teatri, cinematografi, sale da ballo anche all'aperto)	1,89	1	1,89
4) locali principali ed accessori di laboratori artigiani (comprese le officine e le autoriparazioni) nei quali le scorie di lavorazione costituiscono la parte prevalente di rifiuti	0,5	1,3	0,65
5) locali di edifici industriali (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi per i quali non si provvede direttamente con il servizio pubblico, locali ad uso espositivo, autosaloni ed autorimesse, magazzini, depositi per attività commerciali all'ingrosso, alberghi, a case di cura e di riposo e sedi di collettività	0,77	1,2	0,92
6) locali principali ed accessori di pasticcerie, di esercizi per il commercio di fiori, pesci, polli, salumi, frutta e verdura (comprese le aree adibite a banchi di vendita all'aperto), chioschi, ristoranti, bar, trattorie, pizzeria, mense	3,47	1,1	3,82
7) locali di esercizi commerciali non riferibili alla categoria 6)	2,31	1,1	2,54
8) cabine telefoniche e simili	1,91	1	1,91
9) locali di uffici pubblici e di enti civili e militari (caserme, ospedali, stazioni autoferrotranviarie)	0,98	1	0,98
10) locali dell'insegnamento pubblico e privato di ogni ordine e grado	0,31	1,2	0,37
11) locali di enti di assistenza e di beneficenza, di partiti politici, di associazioni sindacali, culturali, sportive e degli enti morali legalmente riconosciuti	0,63	1	0,63
12) locali di depositi e simili quasi costantemente chiusi, senza accesso al pubblico	0,45	1,2	0,536
13) depositi su aree scoperte, aree di distributori di carburante	0,54	1	0,544

Art. 21
Obbligazione tributaria

- 1) L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
- 2) L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine di legge.
- 3) Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione qualora l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

- 4) La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dall'art. 38 del Titolo 5 (Disposizioni comuni Imposta Unica Comunale) del presente regolamento.
- 5) Le modifiche intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo Art. 38 del Titolo 5 – I.U.C. – Disposizioni comuni.

Art. 22

Mancato svolgimento del servizio

- 1) In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti interessati nella misura del 20 % .

Art. 23

Zone non servite

- 1) Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Per la raccolta indifferenziata si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 300 metri lineari.
- 2) Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
- 3) Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita il tributo da applicare è ridotto del 60%.
- 4) La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 14. Essa viene riconosciuta previa verifica ed attestazione rilasciata dal gestore del servizio pubblico di raccolta o dall'ufficio comunale competente e viene meno a decorrere dall'attivazione del servizio pubblico di raccolta.

Art. 24

Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche

- 1) Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.e i., la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni (box auto escluso) unico occupante: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni (box auto escluso) tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza ed impegnandosi a comunicare ogni variazione della situazione (locazione, comodato o utilizzo continuo, cessazione delle utenze) entro i termini di legge: riduzione del 25%;

- 2) Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.e i., le seguenti ipotesi sono esenti dal tributo:
- a) gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso abitazione e ad usi diversi da quello del culto (asili, ricreatori, attività di qualunque genere).
 - b) le abitazioni non di proprietà del contribuente, occupate da famiglie i cui componenti usufruiscono del contributo economico di minimo vitale o comunque siano nelle condizioni di poterne usufruire, previa verifica in quest' ultimo caso da parte di apposita commissione tecnica istituita dal Comune e composta dal funzionario responsabile del tributo o suo delegato, da un'assistente sociale e dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato.
- 3) Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data della presentazione della comunicazione all'ufficio tributi, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione presentata nei termini indicati dal precedente art. 14 del presente regolamento, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 25

Riduzioni ed esenzioni per le utenze non domestiche

- 1) La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte relativi alle utenze non domestiche non stabilmente attive adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 50% a condizione che:
 - a) l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - b) le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi;
- 2) per le superfici con omogeneo utilizzo adibite a magazzino, esposizione, autosalone ed autorimesse ricomprese nella categoria 5 è istituita una sub tariffa ridotta del 40% per le superfici imponibili oltre i mq. 500;
- 3) agriturismi che reimpiegano gli scarti, nell'ambito dell'attività di produzione dei prodotti alimentari, essendo ubicati nel sito ove avvengono direttamente le lavorazioni agricole: riduzione del 50% della tariffa;
- 4) nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo insediate nel territorio comunale: riduzione del 60% per il primo triennio, aumentata al 90% se il titolare o uno dei soci ha meno di 30 anni di età;
- 5) nuove attività imprenditoriali ubicate nel centro storico in locali precedentemente liberi da almeno un anno: riduzione del 90% per il primo triennio;
- 6) Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data della presentazione della comunicazione all'ufficio tributi, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione presentata nei termini indicati dall'art. 14 del presente regolamento, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la

presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 26 **Cumulo riduzioni**

- 1) Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni il contribuente può beneficiare solo di quella più favorevole fatta eccezione per le riduzioni di cui all'art. 16 del presente regolamento connesse con l'autosmaltimento.

Art. 27 **Tributo giornaliero**

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
- 2) L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3) La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 4) La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50% .
- 5) Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
- 6) L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo ai fini TARI è assolto con il pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
- 7) Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
- 8) L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 28 **Tributo provinciale**

- 1) E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
- 2) Tale tributo ha la stessa base imponibile della TARI ed è applicato, quale maggiorazione della stessa, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
- 3) Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 29
Riscossione

- 1) La tassa sui rifiuti è versata al Comune direttamente secondo le modalità previste dalla Legge e deliberate annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente alle tariffe ed alle scadenze;
- 2) Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
- 3) Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni aumentative in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo.
- 4) In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 41 del Titolo 5 – Disposizioni comuni Imposta Unica Comunale, con irrogazione delle sanzioni previste e l'applicazione degli interessi di mora.



CITTA' DI NOVI LIGURE
(Provincia di Alessandria)

Allegato 1 al regolamento della tassa TARI

REGOLAMENTO DI
ASSIMILAZIONE PER QUANTITA' E QUALITA'
DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
AI RIFIUTI URBANI

Art. 1
Oggetto del regolamento

- 1) Sono oggetto del presente regolamento l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
- 2) Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ed in conformità alle altre norme vigenti in materia.

Art. 2
Assimilazione ai rifiuti urbani

- 1) I criteri di assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono stabiliti ai sensi dell'art. 1, comma 184, lett. b) della L. n. 296 del 27.12.2006 e della D.G.R. 14.02.2005, n. 47-14763, in attesa del decreto ministeriale che definisca i criteri di assimilazione ai sensi dell'art 195 comma 2 lettera e del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato dal D.Lgs. n 4 del 16 gennaio 2008 .

I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, devono:

- a) essere compresi nell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo;
- b) essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati, nella colonna "kg/mq/anno destinati allo smaltimento" della tabella al comma 4 del presente articolo;
- c) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati.

2. I rifiuti urbani assimilabili per qualità ma eccedenti i limiti massimi ai fini dello smaltimento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e la S.R.T. - Società Pubblica per il Recupero e il Trattamento dei Rifiuti S.p.a. che gestisce gli impianti di smaltimento e recupero di Novi Ligure ovvero altro impianto autorizzato.

3. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche la cui produzione di rifiuti rientri nei seguenti codici C.E.R.:

**CODICE
C.E.R.**

**02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA,
 ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI
 ALIMENTI**

02 01	<u>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura</u>
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 10	rifiuti metallici
02 03	<u>rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</u>
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

- 02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

- 03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

- 03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01 scarti di corteccia e legno
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,

- 04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

- 07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 13 rifiuti plastici
- 07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

- 08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

- 12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
- 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
- 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)

- 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02** **imballaggi in plastica ad esclusione dei contenitori vuoti e bonificati di fito-farmaci prodotti dalle utenze agricole**
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 imballaggi in vetro
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile

- 15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

- 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
- 16 01 03 pneumatici fuori uso
- 16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto.
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 16 01 19 plastica

16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
<u>16 02</u>	<u>scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</u>
16 02 14	apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.
16 02 16	componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
<u>16 06</u>	<u>batterie ed accumulatori</u>
16 06 04	batterie alcaline non contenenti mercurio.
16 06 05	altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

<u>17 02</u>	<u>legno, vetro e plastica</u>
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
<u>17 04</u>	<u>metalli (incluse le loro leghe)</u>
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO, IN QUANTO GIÀ CLASSIFICATI RIFIUTI URBANI DAL D.P.R. 254/03)

<u>18 01</u>	<u>rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani</u>
18 01 01	oggetti da taglio, inutilizzati.
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.
18 01 09	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
<u>18 02</u>	<u>rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione</u>

- delle malattie negli animali
- 18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.
- 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.
- 18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
- 20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
- 20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo
- 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
- 20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
- 20 02 01 rifiuti biodegradabili
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
- 20 03 altri rifiuti urbani
- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
- 20 03 02 rifiuti dei mercati
- 20 03 03 residui della pulizia stradale
- 20 03 07 rifiuti ingombranti
- 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti»

4. Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 3 la cui produzione destinata a smaltimento non superi le quantità indicate alla colonna della seguente tabella “kg/mq/anno destinati a smaltimento”:

Id Codice Norm.	Categorie	kg/mq anno destinati a smaltimento	kg/mq anno complessivi
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	10,00
2	Cinematografi e teatri	2,00	5,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,00	7,50
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,00	10,00
5	Stabilimenti balneari	3,00	7,50
6	Esposizioni, autosaloni	2,00	5,00
7	Alberghi con ristorante	7,00	17,50
8	Alberghi senza ristorante	4,00	10,00
9	Case di cura e riposo	8,00	20,00
10	Ospedali	9,00	22,50
11	Uffici, agenzie, studi professionali	6,00	15,00
12	Banche ed istituti di credito	3,00	7,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	6,00	15,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,00	17,50
15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,00	10,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,00	20,00
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	7,00	17,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,00	12,50
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6,00	15,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque	10,00	25,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,00	20,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	33,00	82,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	25,00	62,50
24	Bar, caffè, pasticcerie	26,00	65,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15,00	37,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,00	32,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	35,00	87,50
28	Ipermercati di generi misti	14,00	35,00
29	Banchi di mercato genere alimentari	38,00	95,00
30	Discoteche, night club	7,00	17,50
31	Attività agricole (codifica Regione Piemonte): limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali	20,00	50,00

5. I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

6. Nel caso in cui le attività si svolgano prevalentemente o soltanto in frazioni di anno (attività stagionali), tali quantità non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità annuale assimilata per ogni mese di attività.

7. L'azienda affidataria deve adeguare il servizio di raccolta in modo da garantire il rispetto dei succitati limiti qualitativi e quantitativi (limitatamente alle frazioni destinate allo smaltimento), in relazione alle volumetrie disponibili alle utenze non domestiche ed alle frequenze di raccolta effettuate. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell'anno superino i limiti quantitativi, gli stessi possono essere conferiti, anche attraverso la società affidataria dei servizi di Novi Ligure, previa apposita convenzione, presso gli impianti della Società SRT S.p.a. di Novi Ligure ovvero ad altro impianto autorizzato.

8. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, le diverse tipologie di rifiuto devono essere valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento, opera la privativa comunale.

9. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato all'art. 4 del presente regolamento.

10. Per i rifiuti che sono oggettivamente ed effettivamente avviati ad attività di recupero direttamente da parte di operatori economici, sempre che si tratti di rifiuti assimilati ai sensi del presente regolamento, si applicano le riduzioni della tariffa-tributo stabilite nel regolamento comunale che disciplina il prelievo sui rifiuti; la riduzione è concordata a consuntivo e quindi al successivo verificarsi della condizione dell'effettivo e documentato avvio al recupero dei rifiuti presso soggetti autorizzati.

Art. 3 Controlli

1) Per le finalità di controllo il Comune può avvalersi del personale dell'azienda affidataria dei servizi di raccolta in collaborazione con i funzionari comunali e agenti di Polizia Municipale

Art. 4 Sanzioni

1) Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica della L. 18.08.2000 n. 267, originano l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative applicate con il criterio della gradualità in relazione alla gravità del fatto:

- da 25 € a 500 € per il superamento dei limiti di cui all'art. 2;

- da 25 € a 500 € per ciascun conferimento di materiale non assimilabile al circuito di raccolta;

- da 25 € a 500 € per ciascun conferimento di rifiuto assimilabile effettuato attraverso un non corretto utilizzo dei servizi erogati.

Il Comune, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda di raccolta, contesta il mancato rispetto dei criteri di cui sopra e commina la sanzione.

Art. 5

Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del presente regolamento.



CITTA' DI NOVI LIGURE
(Provincia di Alessandria)

- TITOLO 4 -

REGOLAMENTO
PER
LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(T.A.S.I.)

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI – T.A.S.I.

SOMMARIO

- Articolo 30 *Presupposto, soggetti passivi, oggetto e finalità del tributo*
- Articolo 31 *Periodi di applicazione del tributo*
- Articolo 32 *Determinazione della base imponibile*
- Articolo 33 *Aliquote del tributo*
- Articolo 34 *Detrazioni, riduzioni ed esenzioni*
- Articolo 35 *Servizi indivisibili e relativi costi*
- Articolo 36 *Dichiarazione*
- Articolo 37 *Versamento del tributo*

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI – T.A.S.I.

Art. 30

Presupposto, soggetti passivi, oggetto e finalità del tributo

- 1) Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree edificabili come disposto dall'art. 1, comma 669 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e s.m.e i.
- 2) Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 35 del presente regolamento.
- 3) La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie o altro diritto reale, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente comma 1. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. .
- 4) Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale quest'ultimo e l'occupante hanno un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI in una misura compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo secondo quanto stabilito annualmente dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione delle tariffe. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 5) Sono soggetti alla TASI i fabbricati e le aree edificabili come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria.
- 6) La Giunta Comunale definisce annualmente le aliquote della tassa per ciascuna tipologia imponibile e le relative agevolazioni da proporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 31

Periodi di applicazione del tributo

- 1) Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati.
- 2) La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

Art. 32

Determinazione della base imponibile

- 1) La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Art. 33

Aliquote del tributo

- 1) Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, per il finanziamento dei costi dei servizi individuati ai sensi dell'articolo 35 del presente regolamento anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 34

Detrazioni , riduzioni ed esenzioni

- 1) La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 33, può prevedere apposite detrazioni d'imposta ed esenzioni dal tributo al fine di generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili (comma 1, art. 1 D.L. 6 marzo 2014 n.16).

Art. 35

Servizi indivisibili e relativi costi

- 1) Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a. Servizio di polizia locale;
 - b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - c. Servizio di illuminazione pubblica;
 - d. Servizi di protezione civile;
 - e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.
- 3) Il costo dei servizi viene determinato annualmente, nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, per ciascuno di essi, tenendo conto degli investimenti e considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di quelli comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.
- 4) La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

Art. 36

Dichiarazione

- 2) I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta sui servizi indivisibili entro il termine di legge.
- 3) Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

Art. 37
Versamento del tributo

- 1) *La tassa sui servizi indivisibili T.A.S.I. sarà versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti, salvo diverse disposizioni normative, utilizzando le modalità di pagamento ed alle scadenze disposte dalla legge o individuate dal comune in quanto competente.*



CITTA' DI NOVI LIGURE
(Provincia di Alessandria)

- TITOLO 5 -

DISPOSIZIONI COMUNI IMPOSTA UNICA COMUNALE

- I.U.C. -

- TITOLO 5 – I.U.C. – DISPOSIZIONI COMUNI

SOMMARIO

Articolo 38	<i>Rimborsi e compensazioni</i>
Articolo 39	<i>Funzionario Responsabile</i>
Articolo 40	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
Articolo 41	<i>Sanzioni ed interessi</i>
Articolo 42	<i>Accertamento con adesione</i>
Articolo 43	<i>Riscossione coattiva</i>
Articolo 44	<i>Importi minimi</i>
Articolo 45	<i>Toponomastica e numerazione civica</i>
Articolo 46	<i>Trattamento dei dati personali</i>
Articolo 47	<i>Norma di rinvio</i>
Articolo 48	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>

TITOLO 5 – I.U.C. - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 38

Rimborsi e compensazioni

- 1) Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3) Oltre a quanto previsto in materia di rimborsi per somme versate in misura eccedente, è ammessa la compensazione di somme a credito su ogni singolo tributo di spettanza comunale. Sarà quindi possibile richiedere all' ufficio tributi di poter portare in detrazione il singolo tributo versato in eccedenza sul medesimo tributo successivamente dovuto. L'ufficio, verificata la sussistenza del credito, rilascerà al contribuente il prospetto necessario per poter effettuare la compensazione. La compensazione è possibile ove il dovuto nell'anno in cui si effettuerà la compensazione è maggiore del credito.
- 4) Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati a norma di legge con decorrenza dalla data del versamento.
- 5) Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi fissati al punto 2) dell'art. 44

Art. 39

Funzionario Responsabile

- 1) La Giunta, sentito il Responsabile del Settore al quale è funzionalmente ascrivito il nucleo organizzativo tributario, designa il Funzionario Responsabile di ciascun tributo compreso nell'Imposta Unica Comunale. Al Responsabile sono attribuiti poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 40

Verifiche ed accertamenti

- 1) Il Comune effettua il controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e svolge le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - b. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dal loro ricevimento;
 - c. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - d. accedere, nei limiti e nei casi previsti dalla legge, ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando un preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di

cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati; del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, ai quali il medesimo può attribuire appositi incarichi.
- Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

e. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2) Per le finalità del presente articolo, l'ufficio tributi si avvale delle informazioni reperibili presso gli archivi dell'Ente come a titolo esemplificativo: :

- concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- comunicazioni di fine lavori ricevute;
- provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3) Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

4) Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 41 **Sanzioni ed interessi**

- 1) In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale (di ogni singola componente) risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97.
- 2) Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
- 3) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente art. 40, comma 1 lettera a) entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge nella seguente misura:

- a) omessa presentazione della dichiarazione: sanzione pari al 150% del tributo dovuto, con un minimo di €. 50,00;
 - b) infedele dichiarazione: sanzione pari a 75% del maggior tributo dovuto, con un minimo di €. 50,00;
 - c) in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente art. 5, comma 1 lettera a): sanzione di €. 100.
- 4) Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso il contribuente provvede al pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi.
- 5) Sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale:
- a) in caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione che non incida sull'ammontare del tributo dovuto si applica la sola sanzione di cui alla lettera c) del precedente comma 3) ridotta del 50%

Art. 42

Accertamento con adesione

- 2) Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

Art. 43

Riscossione coattiva

- 1) In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 40, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
- 2) La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art. 44

Importi minimi

- 1) Il contribuente non è tenuto al versamento del singolo tributo qualora l'importo annuale dovuto è inferiore ad € 5,00
- 2) Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo dovuto per il singolo tributo è inferiore ad € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

Art. 45

Toponomastica e numerazione civica

- 1) I contribuenti sono tenuti, nel rispetto del regolamento anagrafico ed al fine di una puntuale gestione degli archivi relativi alle singole posizioni tributarie, all'esposizione della numerazione civica esterna ed interna.
- 2) In caso di mancata attribuzione della numerazione civica esterna il contribuente è tenuto a presentare istanza all'ufficio anagrafe comunale.

Art. 46

Trattamento dei dati personali

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 47

Norma di rinvio

- 3) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 48

Entrata in vigore e norme finali

- 1) Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
- 2) Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARSU, nonché della maggiorazione statale di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.